

Tracciabilità dei flussi finanziari: si va verso una vera semplificazione?

a cura di Pasquale Annese

Dopo l'emanazione della Legge Delega n. 136 del 13/08/2010 e del successivo D.L. n. 187 del 12/11/2010 convertito in Legge n.217 del 17/12/2010 l'A.V.C.P ha fornito con due determinazioni, la n. 8 del 18/11/2010 e n. 10 del 22/12/2010, indicazioni in merito all'applicabilità del suddetto disposto normativo. Per dissipare poi i numerosi dubbi interpretativi e dipanare l'intricata matassa legata alla specificità delle istituzioni scolastiche con comunicato del Presidente dell'A.V.C.P del 2 maggio 2011 **"Semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi"** sono state fornite istruzioni operative legate alla semplificazione di taluni adempimenti, ed in particolare il SMART CIG, il CIG DERIVATO ed il CIG IN SANATORIA

SMART CIG

Viene specificato che a partire dal 2 maggio 2011 è collegandosi nel portale-area servizi dell'Autorità è possibile attivare la nuova procedura semplificata per il rilascio del CIG applicabile esclusivamente alle seguenti fattispecie contrattuali:

contratti di lavori di importo inferiore a € 40.000, ovvero contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, affidati ai sensi dell'art. 125 del Dlgs 163/2006 (Codice) o mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

contratti di cui agli articoli 16, 17 e 18 del Codice, indipendentemente dall'importo;

altri contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del Codice fino ad un importo di € 150.000;

contratti affidati direttamente da un ente aggiudicatore o da un concessionario di lavori pubblici ad imprese collegate, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 218 e 149 del Codice.

Sono previste due tipologie di rilascio semplificato del codice CIG:

1. la prima denominata SMART CIG semplificata;
2. la seconda modalità prevede la possibilità di richiedere fino a due carnet di CIG con validità limitata nel tempo ognuno contenete 50 CIG. I CIG così assegnati potranno essere immediatamente utilizzati dalla stazione appaltante nei contratti e nei mandati di pagamento, ferma restando la necessità di comunicare il set minimo di dati entro 30 giorni dalla scadenza del carnet stesso. Ad esito della richiesta di generazione il sistema trasmette all'utente via posta elettronica certificata un documento in formato PDF che riporta la data di generazione del carnet, l'assegnatario (RUP e SA), l'elenco dei CIG generati, la data entro la quale possono essere utilizzati e l'elenco delle fattispecie contrattuali a cui sono destinati. La scadenza del carnet è fissata in 90 giorni dalla data del rilascio

Stante il disposto dell'art.34 del D.l. 44/2001 si potrebbe utilizzare tale procedura semplificata per i contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o inferiore ad Euro 2.000,00. A tal fine è ipotizzabile la creazione di singoli CIG per singole categorie merceologiche fino a concorrenza di tale importo. Al raggiungimento di tale importo, sia pur attraverso più acquisti, richiedere un altro CIG per la medesima categoria merceologica prescindendo dal singolo fornitore, visto che tale indicazione non è richiesta nella suddetta procedura semplificata. In pratica creare un CIG 'aperto' legato non alle singole forniture, ma alla singola categoria merceologica: un CIG per la carta, uno per la cancelleria, uno per i materiali di consumo e così via.

ESEMPIO: richiesta di SMART CIG per acquisto di materiale di carta e stampati

Collegarsi al portale dell'A.V.C.P. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/> e procedere nella seguente maniera:

Servizi

Accesso riservato

Sistema di rilascio del CIG in MODALITA' SEMPLIFICATA

Accesso SIMOG: verranno richieste C.F. del R.U.P e password

Compare la denominazione dell'istituto

Gestione SMART CIG - richiedi

Smart CIG: Comunica dati CIG

Fattispecie contrattuale (*)	AFFIDAMENTO DIRETTO
Importo(€) (*)	2.000,00
Oggetto (**)	Cancelleria
Procedura di scelta contraente (**)	Affidamento diretto
Oggetto principale del contratto (*)	Forniture
CIG accordo quadro	
CUP	

IL CIG DERIVATO

Si chiama così perché appunto deriva da contratti stipulati che le istituzioni scolastiche stipulano ma aventi all'origine accordi quadro del MIUR. Per esempio: la proroga e la relativa delega del pagamento dei contratti stipulati con le imprese di pulizia e gli acquisti di beni e servizi dalla CONSIP. La Determinazione n.10 dell'A.V.C.P. ha chiarito che *'tutti i contratti attuativi posti in essere dalle amministrazioni in adesione all'accordo quadro, necessitano poi dell'emissione di un nuovo CIG ("CIG derivato") che identificherà lo specifico contratto e che sarà richiesto dalle singole amministrazioni le quali lo riporteranno nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa sulla tracciabilità. Le precisazioni fornite valgono nell'ipotesi in cui il sottoscrittore dell'accordo quadro sia soggetto diverso da quello che effettuerà, in un momento successivo, i singoli ordini/buoni di consegna, comunque denominati. Se, invece, i due soggetti coincidono- è sufficiente richiedere il CIG solo per l'accordo quadro e riportare tale CIG sul singolo ordine/buono di consegna.*

Contratti con le imprese di pulizia

Tutti questi contratti prorogati a tutto il 30.06.2011 devono essere tracciati con un nuovo CIG derivato con l'avvertenza di acquisire preventivamente il codice CIG dell'accordo quadro, di indicare come procedura il 'Contratto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo', di creare l'unico lotto indicando come tipologia 'acquisizione in economia-affidamento/diretto' e di indicare quale importo quello complessivo dell'intera fornitura.

Acquisti CONSIP

Anche questi acquisti dovranno essere tracciati con un nuovo CIG derivato per ogni singolo ordine/buono di consegna dopo aver preventivamente acquisito il CIG dell'accordo quadro;

TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI STIPULATI PRIMA DEL 7 SETTEMBRE 2010

L'articolo 6, c.2, del d.l. n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive quanto segue: i contratti sottoscritti prima del 07.09.2010, data di entrata in vigore della legge n. 136, vanno adeguati entro il 17.06.2011, cioè entro centottanta giorni "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sempre nell'ipotesi che gli stessi producano ancora effetti transitori. L'AVCP, con determinazione n.8, ha specificato che i suddetti contratti, "si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità previste dai commi 8 e 9 del citato articolo 3 della legge n.136 del 2010 e successive modificazioni". Vi è in pratica una sanatoria ex-lege senza la necessità di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. In questa maniera viene scongiurato il rischio di una declaratoria di nullità dei suddetti contratti.

Resta buona norma, comunque, come tra l'altro suggerito dalla stessa A.V.C.P., per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, di inviare agli operatori economici una comunicazione-ora per allora- di integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo e di procedere alla comunicazione del CIG.

TRACCIABILITÀ DEI CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 7 SETTEMBRE 2010. POSSIBILITÀ DI SANATORIA

Anche se i contratti siano stati stipulati dopo il 7 Settembre 2010, ma a seguito di bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010, ovvero l'aggiudicazione sia stata decretata prima di questa data, soggiacciono alla suddetta normativa. Bisogna, dunque, richiedere il codice CIG, qualora i suddetti contratti producano ancora effetti alla scadenza del periodo transitorio. La Determinazione n.10 dell'A.V.C.P. al punto 1 così recita: *'da ultimo, è opportuno ribadire che, fino alla scadenza del periodo transitorio, resta ferma la possibilità di effettuare tutti i pagamenti richiesti in esecuzione del contratto, anche se il relativo contratto risulti sprovvisto della clausola di tracciabilità e privo di CIG'*.

Tale disposizione va letta nel senso che viene riconosciuta la possibilità, per quei contratti sprovvisti ad origine del relativo CIG, una duplice possibilità:

- per quelli i cui mandati di pagamento non sono stati ancora emessi di richiedere il relativo CIG;
- per quelli i cui mandati sono stati già emessi e magari già restituiti dalla banca all'istituzione scolastica con il timbro di avvenuto pagamento di procedere a richiedere un CIG-ex post attraverso un procedura dedicata sulla piattaforma on-line da scrivere a mano sugli stessi mandati.

La *ratio* della normativa, infatti, non è quello di sanzionare comportamenti omissivi inerenti le procedure, quanto quello di garantire una piena e completa tracciabilità dei flussi finanziari anche se ex-post.

ESEMPIO: supponiamo di dover sanare un contratto stipulato ad inizio anno scolastico 2010/2011, già liquidato, in assenza di CIG. La procedura da seguire è la seguente.

Collegarsi al portale dell'A.V.C.P. <http://www.avcp.it/portal/public/classic/> e procedere nella seguente maniera:

Servizi

Accesso riservato

Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG)

Accesso SIMOG: verranno richieste C.F. del R.U.P e password

A c c e s s o S I M O G

Avvisi

L'accesso al sistema è consentito ai soli utenti che, in sede di iscrizione all'anagrafe, abbiano selezionato il profilo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Si prega di fare riferimento alla [Guida all'iscrizione](#).

Si avvisa che attraverso il sistema SIMOG è possibile acquisire il CIG anche per appalti aggiudicati prima del 7/9/2010 o per gare indette prima di tale data, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (vedi anche relative [FAQ sul sito \[www.avcp.it\]\(http://www.avcp.it\)](#)). In tal caso, occorre inserire nell'apposito campo la data di pubblicazione del bando anche se antecedente al 7/9/2010.

Dati autenticazione:

Codice fiscale utente:

Password:

[Gestione schede](#)

[Crea nuova gara](#)

Gestione gara

Inserisci gara: il sistema da il numero della nuova gara. Per es.:

[SIMOG_GARA_014 - Inserimento della gara numero \[2506317\] completato](#)

[Aggiungi lotto](#)

Creazione nuovo lotto

[Perfezionamento gara \(dei lotti non selezionati\)](#)

Perfezionamento/Pubblicazione Gara

PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL CUP PER I PROGETTI PON

In passato il MIUR, in relazione alle misure PON FSE e PON FESR, ha sempre attivato *motu proprio* tale procedura di accreditamento procedendo per conto delle singole istituzioni scolastiche a richiedere tale codice CUP alle autorità competenti (vedasi nota prot./MIUR n.A00DGAI/1115 del 06.02.2008). Anche recentemente lo stesso MIUR-Direzione Generale per gli Affari Internazionali-UFFff.IV-Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, a firma della dott.ssa Leuzzi, con apposite note indirizzate alle singole istituzioni scolastiche, ha comunicato di stare provvedendo *'all'attività di <concentratore> relativamente alla generazione dei codici CUP per gli interventi finanziati con risorse previste dai due PON in oggetto'*. Viene generato per ogni progetto un codice CUP che la scuola può visionare in qualsiasi momento entrando nella piattaforma finanziaria SIDI seguendo il percorso GESTIONE PIANI-PROGETTI-VISUALIZZAZIONE PROGETTI. Per i progetti 'extra PON', o comunque per quelli per i quali si ricevono direttamente dei contributi, sempre che trattasi di progetti di investimento pubblico (per es. progetto 'CLASSI 2.0'), le istituzioni scolastiche devono attivarsi in proprio chiedendo singoli CUP. Vengono contestualmente trasmesse le credenziali di accesso all'applicativo del sistema CUP associate al singolo istituto.

ESENZIONI DALL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL CIG E DEL CUP

La richiesta e l'indicazione del CIG e del CUP non è obbligatoria nei casi di:

1. **collaborazioni professionali** ex art. 7 comma 6 D.Lvo 165/2001 (vedi determinazione Avcp n. 10/2010, paragrafo n. 2.7), se riferiti a prestazioni di lavoro autonomo (art. 2222 del c.c.) derivanti da prestazioni di lavoro occasionale o da collaborazioni coordinate e continuative aventi ad oggetto un *facere* a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente
2. **pagamenti in favore di enti previdenziali e assicurativi, istituzionali, in favore dello Stato o di gestori o fornitori di pubblici servizi** (ad esempio le imposte e tasse, i contributi INPS, INAIL, le assicurazioni stipulate in relazione alla commessa, i pagamenti per energia elettrica, telefonia, ecc.).
3. pagamenti per **salari e stipendi**;
4. spese sostenute in **amministrazione diretta**, cioè per acquisti effettuati *'con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento'* (Art.125, c.3, D.Lvo. 163/2006).
5. acquisti **CONSIP** (per i quali è previsto un CIG derivato);
6. **appalti ex-LSU**, per i quali il CIG di norma viene chiesto dall'U.S.R. competente;
7. spese sostenute dai cassieri non a fronte di contratti di appalto, utilizzando il **fondo economale** (imposte, tasse e altri diritti erariali, spese postali, valori bollati, anticipi di missione) per le quali è possibile l'uso del contante (vedasi determinazione n.8 l'AVCP) se disciplinate da apposito regolamento.
8. **fondo minute spese**. Per tali spese giornaliere si può continuare ad usare il denaro contante, in quanto procedura assimilabile all'amministrazione diretta, fermo restando l'obbligo di documentazione e rendicontazione della spesa. La costituzione del fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo obbligo di rendicontazione, deve invece essere effettuata tramite strumento tracciabile. Quindi la dote iniziale dovrà comunque essere costituita in modo tracciabile. Per tali spese stante il loro carattere di necessità ed urgenza non vi è l'obbligo di richiesta del CIG. Lo stesso dicasi per il fondo minute spese delle istituzioni scolastiche per l'acquisto di materiale di modesta entità e di facile consumo (biglietti per mezzi di trasporto, giornali, pubblicazioni periodiche, non invece i libri);
9. **trasferimento di fondi da parte di Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici**;

ACQUISTI AL DI SOTTO DEL LIMITE DEI 2.000,00 EURO (Art.34 - D.I. 44/2001)

Tali spese, anche se di importo inferiore a 2.000,00 Euro, sono comunque soggette al CIG., indipendentemente dalle modalità di espletamento delle procedure di gara:

- a) **procedura aperta** alla quale tutti i fornitori possono partecipare;
- b) **procedura ristretta**-ex licitazione privata-, di cui all' art. 34 del D.I. 44/2001, alla quale partecipano min. tre ditte appositamente invitate, quando l'affidamento è di importo superiore a 2.000,00 Euro (o superiore al maggior limite fissato dal Consiglio d'Istituto);
- c) **procedura negoziata**-ex trattativa privata-, secondo cui le istituzioni scolastiche negoziano con alcuni operatori economici le condizioni della fornitura o dell'appalto (vedasi determinazione n.8 dell'AVCP). Procedura straordinaria per esempio per il completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori (Art.125, c.6, lett.f, D.Lvo. 163/2006);
- d) **affidamento diretto** per acquisti, appalti e forniture di importo inferiore a 2.000,00 Euro, o inferiore al maggior limite eventualmente fissato dal Consiglio d'Istituto;
- e) **Amministrazione diretta** (disciplinata dall'art.125, comma 3, del Codice dei Contratti-D.Lvo.163/2003), non soggiace alla richiesta del CIG ed in generale alla normativa sulla tracciabilità finanziaria. Trattasi di acquisti effettuati *'con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento'* (Art.125, c.3, D.Lvo. 163/2006). In pratica di acquisti che le istituzioni scolastiche fanno individuando un terzo (per es. un assistente tecnico per acquisto di materiale di modico valore necessario per il laboratorio) e che non vedono nessun rapporto diretto tra queste ed il fornitore.